

PS11771 - BRACCIALETTI ANTICOID

Provvedimento n. 28459

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 novembre 2020;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTO il proprio provvedimento n. 28241 del 20 maggio 2020, con il quale è stata deliberata l'adozione d'ufficio della misura cautelare provvisoria, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo;

VISTO il provvedimento n. 28262 del 10 giugno 2020, con il quale è stata deliberata l'ottemperanza alle misure imposte dal suddetto provvedimento cautelare;

VISTA la propria comunicazione, con la quale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie;

VISTI gli atti del procedimento.

I. LE PARTI

1. Il Sig. Luciano Mion, titolare dell'impresa individuale L.A.M. di Luciano Mion - Centro di geobiologia e naturopatia, in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo. Tale impresa individuale è attiva nel settore della produzione di quarzi attivati.

2. CODICI in qualità di associazioni dei consumatori.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

3. Il procedimento ha ad oggetto le comunicazioni commerciali diffuse sul sito *web https://www.geolam.info/*, dirette a promuovere l'efficacia preventiva e curativa di alcuni prodotti del professionista contro il Covid-19, virus e batteri, in assenza di consolidati e riconosciuti riscontri scientifici. Tali comunicazioni commerciali utilizzavano altresì il termine "*parafarmaco*", accompagnato da una croce verde su fondo bianco simile a quella di colore rosso presente sulle confezioni dei farmaci.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

4. Sulla base di una segnalazione del Ministero della Salute e di accertamenti d'ufficio¹, con nota del 22 maggio 2020, è stato comunicato al professionista l'avvio del procedimento istruttorio PS11771 per verificare l'esistenza di una presunta pratica commerciale scorretta in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), 23, comma 1, lettera s), e 25, comma 1, lettera c), del Codice del Consumo.

5. L'Autorità, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, ha ritenuto che sussistessero i presupposti per l'adozione di misure cautelari provvisorie nei confronti del professionista, ai sensi dell'articolo 27 comma 3, del Codice del Consumo e ha disposto che lo stesso eliminasse, a partire dalla data di comunicazione del citato provvedimento e nelle more del procedimento, ogni riferimento all'efficacia preventiva e curativa del Covid-19 dei richiamati prodotti pubblicizzati e commercializzati attraverso il sito *https://www.geolam.info/*.

6. Con comunicazione pervenuta il 25 maggio 2020 il professionista ha presentato una memoria difensiva relativa al citato provvedimento cautelare e ha comunicato le misure adottate per ottemperare al provvedimento cautelare².

7. Con comunicazione pervenuta il 3 giugno 2020, il professionista ha presentato una memoria difensiva e ha fornito le informazioni richieste nella comunicazione di avvio del procedimento³, successivamente integrate in data 30 giugno, 6 e 7 luglio 2020⁴.

¹ [Cfr. verbali di acquisizione delle informazioni diffuse sul sito del professionista del 14 e del 20 maggio 2020 (rilevazioni effettuate in data 7, 8, 12, 13 e 19 maggio 2020) e la segnalazione del Ministero della Salute del 18 maggio 2020 (prot. n. 39202).]

² [Cfr. il verbale di acquisizione delle informazioni diffuse sul sito del professionista del 29 maggio 2020 (rilevazioni effettuate in data 26 maggio 2020).]

³ [Prot. n. 43299.]

8. Il professionista ha avuto accesso agli atti del procedimento ed estratto copia dei documenti acquisiti al fascicolo in data 5 giugno e 2 ottobre 2020.

9. Con provvedimento n. 28262 del 10 giugno 2020, l'Autorità ha deliberato che le misure complessivamente adottate dal professionista in ottemperanza al provv. n. 28241 del 20 maggio 2020 fossero idonee a evitare il rischio che, nelle more del procedimento, le pratiche commerciali oggetto di contestazione riferite al Covid-19 continuassero a produrre effetti pregiudizievoli per i consumatori.

10. In data 3 luglio 2020, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo, il professionista ha presentato impegni volti a rimuovere i profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di contestazione.

11. Gli impegni presentati dal professionista sono stati rigettati dall'Autorità nella sua adunanza del 4 agosto 2020, in quanto relativi a condotte "*manifestamente scorrette e gravi*", per le quali l'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo, non può trovare applicazione. Tali condotte, infatti, apparivano caratterizzate da un elevato grado di offensività in quanto suscettibili di trarre in inganno i consumatori sfruttando l'allarme sanitario esistente nel Paese e la conseguente alterazione della loro capacità di valutazione. È stato ritenuto, inoltre, che nel caso di specie, sussistesse l'interesse dell'Autorità a procedere all'accertamento dell'infrazione.

12. In data 25 settembre 2020 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento⁵.

13. Il professionista ha presentato la propria memoria conclusiva in data 15 ottobre 2020⁶.

14. Il 20 ottobre 2020 è stato richiesto, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo, il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni⁷, che lo ha reso in data 16 novembre 2020⁸.

2) Le evidenze acquisite

15. Il professionista, attraverso il sito web <https://www.geolam.info/>, diffondeva comunicazioni commerciali volte a promuovere i seguenti prodotti: (i) "*Transmission Plus Braccialetto multifunzioni ad uso personale anti Covid-19*" costituente - a detta dello stesso - "*parafarmaco registrato*" (al prezzo di 649,00 €); (ii) "*placchetta combinata IMMUNITARIO + PSICHE*" (offerta "*solo sino a fine pandemia*" al prezzo di 220,00 € anziché 360,00 €); (iii) "*placchetta IMMUNITARIO*" (al prezzo di 180,00 €); (iv) "*Transmission braccialetto per uso personale*" costituente - a detta dello stesso - "*parafarmaco registrato*" (al prezzo di 59,00 €); (v) "*Transmission ciondolo per uso personale*" costituente - a detta dello stesso - "*parafarmaco registrato*" (al prezzo di 79,00 €) e (vi) "*Combiplus card multifunzione ad uso personale e per ambienti*" costituente - a detta dello stesso - "*parafarmaco registrato*" (ad un prezzo variabile tra 69,00 € e 4.056,00 €).

I *claim* impiegati suggerivano che i primi tre prodotti avessero un effetto "*anti Covid-19*", che aiutassero "*a contrastare anche il Covid-19 e altri batteri e virus*", che fosse possibile "*contrastare il coronavirus grazie ad alcuni [...] dispositivi*" commercializzati dal professionista (in maiuscolo e grassetto nell'originale) e che essi "*in particolare [aiutavano] ad efficacemente contrastare il Covid-19, poiché [miglioravano] il processo respiratorio rafforzando nel contempo anche il sistema immunitario*". In particolare, la placchetta "*immunitario*" avrebbe agito "*eliminando le disarmonie frequenziali emesse da moltissimi agenti alteranti, compresi una miriade di virus e batteri tra cui quelli specifici dei Coronavirus*". Infine, per i prodotti *sub* (iv), (v) e (vi), il professionista specificava che essi aiutavano "*a contrastare anche il coronavirus*" (in maiuscolo nell'originale).

16. Diversi contenuti del sito in esame (a partire dalla *homepage*) erano volti ad illustrare la presunta efficacia dei dispositivi commercializzati dal professionista anche tramite presunte dichiarazioni di "*alcuni medici impegnati a combattere il Covid-19*" e di "*persone affette da polmonite interstiziale causata dal Covid-19*".

17. Ad esempio, alla pagina <https://www.geolam.info/prodotto/transmission-plus-braccialetto-multifunzioni-ad-uso-personale/>, il professionista descriveva le varie caratteristiche del "*Transmission Plus*" e tra queste vi era quella di provocare l'"*missione in opposizione di fase [...] dei segnali elettromagnetici specifici emessi dal virus COVID-19 e da altri virus e batteri ricavati da un tampone di un positivo*". In un filmato presente nella medesima pagina il professionista mostrava un medico che svolgeva una sperimentazione con uno dei dispositivi pubblicizzati per poi affermare che, grazie al *Transmission Plus*, "*si riattiva da subito e in maniera importante il sistema immunitario e aumenta notevolmente l'ossigenazione dell'organismo grazie alla declusterizzazione dei globuli rossi, e tutto ciò fa comprendere ancor più perché il Transmission Plus contrasti anche il Covid-19, vista la maggiore ossigenazione che si viene ad avere praticamente dopo soli pochi istanti*".

Ancora, alla pagina <https://www.geolam.info/prodotto/transmission-braccialetto-per-uso-personale/> il professionista mostrava un "*Test con Sistema Ecografico Ospedaliero*" che avrebbe dimostrato analoghi effetti del "*Transmission braccialetto per uso personale*" in termini di miglioramento dell'ossigenazione, anche per contrastare il coronavirus.

⁴ [Prott. n. 50580 del 30 giugno, n. 52919 del 6 luglio, n. 53712 e n. 53890 del 7 luglio 2020.]

⁵ [Prot. n. 71816 per il professionista e n. 71817 per l'associazione Codici.]

⁶ [Prot. n. 76663.]

⁷ [Prot. n. 77491.]

⁸ [Prot. n. 84829.]

Infine, analoghi *claim* erano riferiti anche al "Transmission ciondolo per uso personale" e al "Combiplus card multifunzione ad uso personale e per ambienti".

18. Nella pagina <https://www.geolam.info/prodotto/transmission-plus-braccialetto-multifunzioni-ad-uso-personale/>, il professionista invitava i consumatori a consultare le dichiarazioni del personale sanitario e di pazienti positivi al *virus*. Tra le altre, vi era la dichiarazione di un medico ospedaliero che riferiva del miglioramento (in alcuni casi) dell'apporto di ossigeno grazie all'impiego dei dispositivi commercializzati, pur ammettendo che tali osservazioni dovessero essere validate attraverso studi scientifici condotti in strutture ospedaliere secondo la normativa vigente ed eventualmente oggetto di pubblicazioni scientifiche.

19. Nelle comunicazioni commerciali relative ai prodotti in esame il professionista utilizzava anche una croce verde su fondo bianco e vantava, altresì, con specifico riferimento alla placchetta "immunitario" e a quella "combinata immunitario + psiche" che "tutte le placchette riequilibranti sono parafarmaci registrati con il proprio singolo codice". Di tutti i dispositivi pubblicizzati era indicato il prezzo ed era possibile l'acquisto sul sito del professionista, cliccando sul pulsante "Acquista".

20. Solo alla fine della pagina <https://www.geolam.info/prodotto/transmission-plus-braccialetto-multifunzioni-ad-uso-personale/> e a metà della homepage era presente un disclaimer secondo cui i dispositivi commercializzati dal professionista "non sono prodotti elettromedicali o farmaci [...] non curano o guariscono gravi patologie, ma sono comunque utili in quanto riducono in maniera importante la possibilità di subire delle alterazioni o dei danni" [...] Quanto scritto in questa pagina non è in alcun modo pubblicità e tutto ciò che vi è contenuto [...] serve solamente per informare in maniera corretta ed esaustiva, in fase di preacquisto, il potenziale compratore dei prodotti da questa ditta venduti in rete senza voler influenzare in nessun modo una sua eventuale decisione di acquisto. Qualora pensiate che i contenuti presenti in questa pagina siano di carattere pubblicitario, segnalatecelo [...] Questo per tutelare il consumatore e per ottemperare alla normativa vigente".

21. Come detto, il professionista indicava sul sito che i prodotti contestati erano "registrati" come "parafarmaci" presso la società Farmadati Italia S.r.l. Quest'ultima, a seguito di una richiesta di informazioni, con comunicazione pervenuta in data 17 giugno 2020⁹, ha affermato il carattere "atecnico" e di semplice utilità pratica dell'espressione "parafarmaco", precisando che l'iscrizione di prodotti presso i propri *data base* come "parafarmaco" non ha valore autorizzatorio o certificativo, ma è una mera catalogazione a fini gestionali e commerciali.

22. Nel corso del procedimento il professionista ha dichiarato:

a) di aver eliminato dal sito la pagina <https://www.geolam.info/prodotto/peptide/> ove erano commercializzate la "Placchetta immunitario" e la "Placchetta immunitario + psiche" ed erano diffuse le relative comunicazioni commerciali;

b) di aver eliminato dalle comunicazioni commerciali relative ai prodotti "Transmission braccialetto per uso personale", "Transmission ciondolo per uso personale" e "Combiplus card multifunzione ad uso personale e per ambienti" la croce verde su fondo bianco;

c) con riferimento ai tre prodotti da ultimo citati nelle pagine agli stessi dedicate, alla sezione "pareri e testimonianze", di aver inserito le indicazioni per cui "i test sopra indicati sono stati effettuati con strumentazioni di laboratorio ed elettromedicali, e pertanto non si tratta di sperimentazioni medico-scientifiche" e "[q]uanto sopra dichiarato non è sostitutivo di diagnosi o parere medico e i Biomagneti non sono prodotti elettromedicali o farmaci. Si tenga presente che i supporti non curano o guariscono gravi patologie" (ultima frase in grassetto nell'originale).

Tali circostanze risultano altresì dalle informazioni acquisite sul sito del professionista in data 10 agosto, 1 e 4 settembre 2020¹⁰.

23. A seguito di una richiesta di informazioni inviata al Sig. Luciano Mion e di ulteriori rilevazioni effettuate sul sito del professionista, risulta che: (i) il simbolo recante la croce verde su fondo bianco è stata rimossa da ogni sezione del sito dal 18 giugno 2020¹¹ e (ii) l'espressione "parafarmaco", rispetto ai prodotti ancora commercializzati, è stata rimossa da ogni sezione del sito dall'11 agosto 2020.

24. Il professionista non ha presentato test clinici a sostegno dei vantati di efficacia preventiva e curativa contro il Covid-19, *virus* e batteri utilizzati nella comunicazione commerciale.

3) Le argomentazioni difensive del professionista

25. Nelle proprie memorie del 3 giugno u.s. e del 15 ottobre 2020, il professionista ha affermato che:

(i) il meccanismo di funzionamento alla base di tutti i dispositivi dallo stesso commercializzati (il Biomagnete al silicio L.A.M.) sarebbe registrato nella banca dati dei dispositivi medici presso il Ministero della Salute¹² (circostanza non pubblicizzata sul sito);

⁹ [Prot. n. 47344.]

¹⁰ [Cfr. il verbale di acquisizione delle informazioni diffuse sul sito del professionista del 4 settembre 2020.]

¹¹ [Cfr. il verbale di acquisizione delle informazioni diffuse sul sito del professionista del 4 settembre 2020 (rilevazioni effettuate in data 1 e 4 settembre 2020), la richiesta di informazioni del 7 settembre 2020 (prot. n. 67433) inviata al professionista e la risposta del professionista pervenuta il 14 settembre 2020 (prot. n. 68904).]

¹² [Cfr. docc. 6 e 7 allegati alla memoria del 3 giugno 2020.]

(ii) le informazioni diffuse tramite il sito in esame sarebbero comunque corrette, non avendo, in particolare, il professionista mai "pubblicizzato che i risultati dei propri test avessero una validità medica e scientificamente riconosciuta";

(iii) l'utilizzo del termine "parafarmaco" avrebbe finalità semplicemente di utilità pratica e non sarebbe tale da attribuire proprietà medicali ai prodotti commercializzati;

(iv) la croce verde su fondo bianco non si riferirebbe al medico/medicinale ma semplicemente al luogo fisico (oltre al sito del professionista) ove i dispositivi possono essere venduti (farmacie);

(v) alcuni acquirenti hanno dichiarato di aver acquistato i prodotti contestati - nel periodo considerato - per proprietà diverse da quelle anti-Covid;

(vi) la sua azione sarebbe in buona fede e non avrebbe finalità ingannatorie.

Il professionista ha poi proposto agli acquirenti dei prodotti contestati venduti nel periodo considerato il rimborso del prezzo di vendita, ove questi fossero stati acquistati esclusivamente per le vantate proprietà anti-Covid.

Sulla base di tali argomenti, il professionista ha chiesto che sia accertata la non scorrettezza della pratica commerciale in esame.

26. Il professionista, nell'ipotesi in cui l'Autorità ritenesse comunque di accertare l'illiceità della condotta, ha chiesto l'applicazione della sanzione pecuniaria nel minimo edittale, in considerazione del limitato numero di vendite dei prodotti contestati (inferiore a 100 esemplari) e del loro valore economico (inferiore nel complesso a [1.000-10.000]* euro)¹³, della breve durata della pratica (24 aprile - 22 maggio 2020), del decremento delle vendite in quest'ultimo periodo rispetto a quello precedente (20 marzo - 23 aprile 2020), della collaborazione prestata dal professionista nel corso del procedimento, che ha pure spontaneamente "adottato tempestivamente iniziative adeguate volte ad eliminare e/o mitigare gli eventuali effetti della presunta violazione contestatagli".

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

27. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo *internet*, in data 20 ottobre 2020 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.

28. Con parere pervenuto in data 16 novembre 2020, la suddetta Autorità ha ravvisato in generale che durante il periodo di emergenza Covid-19 l'utilizzo di *internet* è aumentato in maniera considerevole e che, nel caso di specie, si sia realizzata la piena potenzialità promozionale della comunicazione *online* in quanto il mezzo *internet* è uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale oggetto del procedimento. Infatti, i consumatori, sulla base delle informazioni contenute nel sito del professionista, avrebbero potuto essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

29. La condotta oggetto di valutazione concerne le comunicazioni commerciali diffuse sul sito *web* <https://www.geolam.info/>, dirette a promuovere, in assenza di consolidati e riconosciuti riscontri scientifici, l'efficacia preventiva e curativa di alcuni prodotti del professionista contro il Covid-19, *virus* e batteri, anche attraverso l'impiego improprio del termine "parafarmaco", accompagnato da una croce verde su fondo bianco.

30. La condotta descritta integra una pratica commerciale scorretta, ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), 23, lettera s), e 25, lettera c), del Codice del Consumo. Infatti, essa risulta contraria alla diligenza professionale e idonea a indurre il consumatore medio, particolarmente sensibile a qualsiasi comunicazione commerciale finalizzata a contrastare la pandemia, all'assunzione di decisioni di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso. Le affermazioni contenute sul sito, infatti, erano tali da generare nel consumatore l'erroneo convincimento che i prodotti richiamati al punto II ("Transmission Plus Braccialetto anti Covid-19", "placchetta combinata immunitario + psiche", "placchetta immunitario", "Transmission braccialetto per uso personale", "Transmission ciondolo per uso personale" e "Combiplus card multifunzione ad uso personale e per ambienti") avessero specifici effetti preventivi e curativi del Covid-19, determinando così un'ingannevole rappresentazione delle proprietà dei dispositivi in esame.

31. Il professionista, nella propria comunicazione commerciale ha associato espressamente l'utilizzo dei dispositivi sopra citati ad effetti benefici nella cura e nella prevenzione del Covid-19. Tale vanto terapeutico non risulta fondato su consolidati e riconosciuti riscontri scientifici, né il professionista ha presentato test clinici a sostegno né sono emersi nel corso del procedimento elementi utili ad avvalorare tale affermazione.

Pertanto, i messaggi che vantano la capacità dei dispositivi oggetto del procedimento di prevenire o contribuire a curare una grave malattia quale l'infezione da Covid-19, risultano in violazione dell'art. 23, lettera s), del Codice del Consumo.

* [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

¹³ [Cfr. la memoria del 15 ottobre 2020.]

In proposito, non rileva che il professionista non abbia specificamente vantato la validità medico-scientifica dei risultati dei *test* effettuati, in quanto l'espressa associazione dei prodotti in esame ad effetti benefici rispetto al Covid-19 è sufficiente ad alterare le decisioni del consumatore durante la pandemia.

32. Il carattere scorretto dei messaggi complessivamente diffusi dal professionista non appare mitigata dal *disclaimer* (peraltro posto solo alla fine della pagina <https://www.geolam.info/prodotto/transmission-plus-braccialetto-multifunzioni-ad-uso-personale> e a metà dell'*home page*) secondo cui i dispositivi commercializzati dal professionista non sono "*prodotti elettromedicali o farmaci*". Peraltro, il citato *disclaimer* presentava affermazioni volutamente generiche e frammentarie tali da impedire al consumatore di comprendere chiaramente le effettive proprietà, natura e caratteristiche dei dispositivi pubblicizzati.

33. Va inoltre ricordato che ogni sostanza o dispositivo presentato come "anti-Covid" non può che essere intesa dai consumatori come rientrante nella definizione normativa di "*medicinale*" ex articolo 1, comma 1, d. lgs. 219/2006, ossia di un prodotto che ha superato un rigoroso processo di sperimentazione e validazione scientifica secondo le procedure previste dalle norme in materia, circostanza tuttavia smentita nel caso di specie. Pertanto, nel contesto in esame, l'impiego del termine "*parafarmaco*", peraltro associato alla rappresentazione di una croce verde su fondo bianco del tutto simile a quella di colore rosso stampigliata sulle confezioni di farmaci, ha ulteriormente contribuito all'ambiguità e alla decettività della comunicazione.

34. La permanenza, nelle comunicazioni commerciali del professionista, della croce verde su fondo bianco (fino al 18 giugno 2020) e del riferimento alla registrazione come "*parafarmaci*" (fino al 10 agosto 2020) per quanto riguarda i prodotti "*Transmission braccialetto per uso personale*", "*Transmission ciondolo per uso personale*" e "*Combiplus card multifunzione ad uso personale e per ambienti*", era dunque idonea, nonostante l'eliminazione delle indicazioni sull'efficacia preventiva e curativa del Covid-19, a ingenerare nei consumatori confusione circa natura e caratteristiche dei dispositivi.

35. Non appare rilevante, ai fini della valutazione in esame, che il meccanismo di funzionamento alla base di tutti i prodotti commercializzati dal professionista (il Biomagnete al silicio L.A.M.) sia registrato nella banca dati dei dispositivi medici presso il Ministero della Salute. Tale circostanza, da un lato e per stessa ammissione del professionista¹⁴, non è oggetto delle sue comunicazioni commerciali e, dall'altro, non può di per sé incidere sul contenuto illecito dei messaggi diffusi, che pubblicizzano effetti preventivi e curativi dei prodotti in esame contro il Covid-19.

36. La promozione delle presunte proprietà terapeutiche e preventive del Covid-19 dei dispositivi oggetto del procedimento da parte del professionista appare, inoltre, una forma di sfruttamento di una circostanza di specifica gravità – quale l'emergenza sanitaria in atto e i conseguenti timori di contagio dei consumatori – che appare idonea ad alterare la loro capacità di valutazione, al fine di condizionarne indebitamente le decisioni relative all'acquisto dei prodotti pubblicizzati, in violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera c), del Codice del Consumo.

37. Riguardo alla buona fede e all'assenza di finalità ingannatorie dichiarate dal professionista, deve infine ricordarsi che la sussistenza dell'illecito consumeristico prescinde dalla colpevolezza e dalle intenzioni dell'agente.

38. Infine, con riferimento alle limitate conseguenze pregiudizievoli per i consumatori (riguardo sia alla quantità dei dispositivi venduti sia al fatto che una parte degli acquirenti ha espressamente dichiarato di averli comprati per proprietà diverse da quelle anti-Covid), si evidenzia che l'illecito considerato è di mero pericolo, non richiedendo l'accertamento di un danno effettivo.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

39. Ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

40. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

41. Con riferimento alla dimensione economica del professionista, va rilevato che nell'anno 2019 il professionista ha realizzato ricavi per circa [100.000–150.000] euro e un utile e un margine operativo lordo di circa [80.000–100.000] euro. I ricavi dalla vendita dei dispositivi oggetto del procedimento ammontano a circa [1.000–10.000] euro.

42. Con riguardo alla gravità della violazione, occorre considerare che la fattispecie in esame è rilevante per la salute e la sicurezza dei consumatori, in quanto ha sfruttato l'allarme sanitario esistente nel Paese e la conseguente alterazione della loro capacità di valutazione. A tal proposito, rileva altresì la pervasività del mezzo di comunicazione utilizzato (*internet*), che peraltro consentiva anche di acquistare i prodotti pubblicizzati.

43. Con riferimento a quanto rappresentato dal professionista circa la rimozione nel corso del procedimento dei profili di illiceità contestati dalle proprie comunicazioni commerciali, si fa presente che di tale circostanza si è tenuto conto nel definire la durata della pratica commerciale in esame.

¹⁴ [Cfr. la memoria del 3 giugno 2020.]

44. Con riferimento alla durata della violazione, in base agli elementi istruttori acquisiti in atti e alle dichiarazioni del professionista, risulta che la diffusione dei *claim* relativi all'efficacia preventiva e curativa del Covid-19 dei prodotti contestati è stata posta in essere dal Sig. Luciano Mion, a decorrere dal 22 aprile 2020 e fino al 22 maggio 2020 (data di comunicazione del provvedimento di adozione delle misure cautelari provvisorie)¹⁵. La pratica commerciale risulta tuttavia cessata nella sua interezza il 10 agosto 2020, momento dal quale il professionista ha rimosso dalle sue comunicazioni commerciali tutti i profili di scorrettezza contestati¹⁶.

45. Quanto alla richiesta del professionista di applicare la sanzione pecuniaria nel minimo edittale, la stessa non può essere accolta a causa della richiamata gravità della violazione. La condotta contestata, infatti, da un lato, integra una pratica in ogni caso ingannevole ai sensi dell'articolo 23, lettera s), del Codice del Consumo e, dall'altro, è connotata da aggressività, in violazione dell'articolo 25, lettera c), avendo sfruttato una circostanza di specifica gravità (la pandemia in atto e i timori di contagio) tale da alterare la capacità di valutazione del consumatore. Peraltro, la pratica ha avuto una durata maggiore (22 aprile – 10 agosto 2020) rispetto a quanto indicato dal professionista (24 aprile - 22 maggio 2020).

46. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al Sig. Luciano Mion, titolare dell'impresa individuale L.A.M. di Luciano Mion - Centro di geobiologia e naturopatia nella misura di 25.000 € (venticinquemila euro).

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), 23, comma 1, lettera s), e 25, comma 1, lettera c), del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio con riguardo all'efficacia preventiva e curativa dei prodotti pubblicizzati contro il Covid-19, *virus* e batteri, nonché a condizionare indebitamente le scelte del consumatore medio in un momento in cui la sua capacità di valutazione appariva alterata a causa della situazione di emergenza sanitaria;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dal Sig. Luciano Mion, titolare dell'impresa individuale L.A.M. di Luciano Mion - Centro di geobiologia e naturopatia, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), 23, comma 1, lettera s), e 25, comma 1, lettera c), del Codice del Consumo;

b) di irrogare al Sig. Luciano Mion, titolare dell'impresa individuale L.A.M. di Luciano Mion - Centro di geobiologia e naturopatia, una sanzione amministrativa pecuniaria di 25.000 € (venticinquemila euro).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

¹⁵ *[Riguardo alla durata della pratica, il professionista afferma espressamente che «[i] primi disclaimer apparsi sul sito del Centro L.a.m. relativi alla presunta efficacia "anti covid" dei dispositivi in contestazione sono stati pubblicati sul sito in data 24.04.2020» (cfr. comunicazione del professionista del 30 giugno 2020) e che «il dispositivo "PLACCHETTA IMMUNITARIO" è stato venduto SOLO nel periodo anteriore al 22.04 u.s. (data di commercializzazione online sul sito del Centro L.a.m. dei presunti benefici "Anti Covid-19" dello stesso)» (cfr. comunicazione del 7 luglio 2020).]*

¹⁶ *[Cfr. verbale di acquisizione delle informazioni diffuse sul sito del professionista del 4 settembre 2020 (rilevazioni effettuate in data 10 agosto 2020) e la risposta alla richiesta di informazioni del 7 settembre 2020 (pervenuta il successivo 14 settembre).]*

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli